

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Assistenza Prima Infanzia ODV"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

E' costituita dal 26 ottobre del 1974 l'Associazione denominata "Associazione Assistenza Prima infanzia", di seguito indicata anche come "Associazione", ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, succursali e secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Assistenza Prima infanzia ODV"

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ONLUS continuerà ad essere inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nel registro Anagrafe delle ONLUS

Art.3 - Scopi e Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione ha i seguenti scopi e finalità:

- perseguire fini solidaristici e sociali a favore di persone in stato di bisogno fisico o psichico;

Allegato
Carta

- sostegno morale e materiale degli individui e delle famiglie in difficoltà;
- interventi presso l'opinione pubblica e le istituzioni, per la difesa dei diritti delle persone più svantaggiate.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- assistere, sotto qualsiasi forma, i soggetti invalidi che frequentano o che abbiano frequentato l'istituto per l'assistenza alla prima infanzia, sito in Firenze Via San Felice a Ema n.15.
- promuovere e realizzare interventi atti a migliorare la condizione di vita di individui in stato di bisogno fisico e psichico
- interventi nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari svolti in collaborazione con altri soggetti

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

L'attività degli Associati non sono remunerate; è consentito il solo riconoscimento di un rimborso spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, nei limiti fissati dall'Assemblea.

Art.5 - Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono Associati dell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e ne condividono le finalità e gli ideali.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Elmargu

Car

L'Associazione ha facoltà di nominare Associati benemeriti scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini morali, culturali ed istituzionali propri dell'associazione stessa. La proposta di socio benemerito viene deciso dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo o di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 degli aventi diritto

Tutti gli Associati hanno diritto di voto,

Art.6 - Procedura di ammissione

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta, al Consiglio Direttivo, che delibera l'eventuale ammissione nel primo consiglio utile. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i legali rappresentanti, sono da indicare le proprie generalità e quelle della persona assistita con gli estremi del provvedimento di nomina.

Nel caso che la domanda venga respinta deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, che potrà presentare reclamo sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Lo status di Associato, una volta acquisito può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato che sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con l'eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) consultare i libri sociali.
- d) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa e i contributi stabiliti per i servizi di cui usufruiscono nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Allegato

Conf.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, per due anni consecutivi.
- c) decesso

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Gli Associati esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente
- d) Il collegio di controllo contabile
- e) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.10 - L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria o straordinaria. Partecipano all'Assemblea tutti gli Associati, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati, ciascuno con un voto.

Ogni Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati

Manfredini

Ca

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un Associato nominato dal Presidente dell'Assemblea,

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro dei verbali delle Assemblee. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- i) Nomina soci benemeriti
- j) Nomina del collegio di controllo contabile come da art.20

Handwritten signature: [Illegible]
Handwritten signature: Carter

- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione è sufficiente la metà più uno degli associati, in terza convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei due terzi dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I Consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra gli Associati.

L'Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un altro Associato nella riunione immediatamente successiva.

Nel caso di dimissioni o decadenza di oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Edoardo Piccini

Luigi

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e inseriti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- h) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j) decidere su eventuali servizi, determinandone l'ammontare;

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

Illegittimo

Ce sta

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ed è il rappresentante legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma.

Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18 - Vicepresidente

Il Vice-Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo; è eletto dall'assemblea.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo; è eletto dall'assemblea.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali, nonché della comunicazione ai soci degli atti sociali richiesti.

Handwritten signature: M. Magagnoli

Art. 20 – Collegio di controllo contabile

L'assemblea può decidere di nominare un collegio composto da 3 persone, nominate anche tra non soci dell'assemblea, e designerà il Presidente; i componenti del collegio durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Compito del collegio è procedere ad un esame di verifica del bilancio consuntivo di ciascun anno sociale così come gli verrà sottoposto dal Consiglio Direttivo, corredandolo di una propria relazione da presentare all'assemblea per l'approvazione del rendiconto

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile

Esso nomina al proprio interno un Presidente

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

Handwritten signature: G. M. P. Ricci

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

El Margherita Car

Art. 26 - Obblighi di trasparenza finanziaria

Il Presidente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori ad euro 100.000 (centomila) annui, il Tesoriere o il Segretario pubblicano annualmente e tengono aggiornati nell'eventuale sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di entrate superiori a 1 milione di euro annui, il Tesoriere o il Segretario pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria come previsto all'art.12.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, indicati in sede di Assemblea straordinaria.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Disposizioni finali

Art.28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

In riferimento all'art. 104 del codice del terzo settore l'associazione intende applicare in via transitoria fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'articolo 10, del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal D. Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del CTS.

IL PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE ASSISTENZA
PRIMA INFANZIA
ASSOC. ONLUS

VIA G. A. D'ADDA, 83 - 50142 FIRENZE
Cod. Fisc. 94062080489

IL SEGRETARIO



